

Sezione: TOSCANA
Esito: SENTENZA
Numero: 66
Anno: 2018
Materia: PENSIONI
Data pubblicazione: 07/03/2018

Sentenza
N. 66/2018

REPUBBLICA ITALIANA

Nel nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 60600/PC del registro di Segreteria, proposto dai signori M. V. V., G. M., C. P., G. P., C. R., G. T., S. V., M. Z., tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Nicolini, e presso lo Studio di quest'ultimo elettivamente domiciliati in Cagliari, Via Cugia n. 5, contro l'INPS, in persona del legale rappresentante, per la declaratoria del diritto dei ricorrenti alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 D.L. n. 65/2015 del 21 maggio 2015, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2015 n. 109.

Uditi, alla pubblica udienza del 6 febbraio 2018, con l'assistenza del Segretario Armando Greco, nessuno presente per le parti ricorrenti: il relatore, Cons. Chiara Vetro e l'Avv. Antonella Francesca Paola Micheli per l'INPS.

Visti gli atti e documenti di causa.

FATTO

- Con ricorso depositato presso questa Sezione gli odierni ricorrenti, macchinisti in pensione, tutti ex dipendenti (o coniugi superstiti) del Ministero dell'Interno in quanto appartenenti al Corpo della Polizia di Stato, titolari di un trattamento pensionistico superiori a tre volte il minimo INPS, chiedevano la riliquidazione del trattamento pensionistico (perequato dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 24, comma 25, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011). Osservavano i ricorrenti che la Corte Costituzionale (sentenza n. 70/2015 del 10 marzo 2015) aveva sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, del D.L. n. 201/11 conv., con modificazioni, dalla l. n. 214/2011, avente ad oggetto la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici esclusivamente per gli importi di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del cento per cento.

Successivamente a tale declaratoria interveniva il D.L. n. 65/2015 (convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2015 n. 109) che prevedeva la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici riconosciuta nella misura del: a) 100% per i trattamenti pensionistici di importo complessivo sino a tre volte il trattamento minimo INPS; b) 40% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS; c) 20% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo

INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS; d) 10% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Nessuna perequazione la normativa riconosceva per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.

Censuravano i ricorrenti l'illegittimità dei provvedimenti normativi richiamati, assunti in presunta ottemperanza della sentenza n. 70/2015, affermando l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 D.L. n. 65/2015 con riferimento alla violazione degli artt. 3,36, 38 della Costituzione.

- Con memoria depositata in data 17 novembre 2016, l'INPS ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per genericità della domanda, non essendosi nel ricorso indicato, per singolo ricorrente, la specifica posizione processuale e per carenza della relativa prova, con conseguente intervenuta decadenza.

Nel merito, l'INPS ha poi ribadito la legittimità dell'azione dell'Istituto, avendo lo stesso agito sulla base della normativa vigente e dei principi enunciati nella sentenza n. 70 del 2015 della Corte Costituzionale, ed ha citato giurisprudenza della stessa Consulta (n. 173/2016) che ha confermato la legittimità costituzionale della disposizione avente ad oggetto il contributo di solidarietà delle pensioni di importo elevato introdotta dalla legge n. 147/2013, questione giuridica ritenuta analoga alla presente.

- In data 1 dicembre 2017 è stata pubblicata la sentenza della Corte costituzionale n. 250/2017, che ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità.

- Il giorno prima dell'udienza di discussione, fissata per il 5 dicembre 2018, la difesa di parte ricorrente ha fatto pervenire richiesta di rinvio, alla luce della precitata pronuncia della Consulta, attesa l'esigenza di verificare l'intenzione dei ricorrenti di proseguire il giudizio ovvero rinunciarvi; questo Giudice, verificata la non opposizione della difesa INPS al riguardo, ha concesso dunque il rinvio, con provvedimento a verbale poi notificato, alla pubblica udienza del 6 febbraio 2017.

- In data 5 febbraio 2018 è pervenuta nuova istanza di rinvio dalla difesa di parte ricorrente, giustificata dalla necessità dell'Avv. Nicolini di raccogliere la manifestazione di volontà dei suoi assistiti circa la rinuncia agli atti o la prosecuzione del giudizio.

- Nell'odierna udienza di discussione, nessuno presente per parte attrice, l'Avv. Micheli per l'INPS, non accettando la rinuncia agli atti di parte ricorrente, ha insistito per il rigetto del ricorso e per la compensazione delle spese, sulla scia dei precedenti giurisprudenziali di questa Sezione.

La causa è stata dunque trattenuta in decisione.

DIRITTO

Come riconosciuto dalla Corte costituzionale con la recentissima sentenza n. 250 del 1.12.2017: *“il blocco della perequazione per due soli anni e il conseguente “trascinamento” dello stesso agli anni successivi non costituiscono un sacrificio sproporzionato rispetto alle esigenze, di interesse generale, perseguite dai denunciati commi 25 e 25-bis. Tali disposizioni incidono su una limitata percentuale dell'importo complessivo del trattamento pensionistico, non sulla disponibilità dei mezzi di sussistenza da parte di pensionati titolari di trattamenti medio-alti”*. Ed ancora: *“L'osservanza di tali principi (di ragionevolezza e proporzionalità) trova conferma nella scelta non*

irragionevole di riconoscere la perequazione in misure percentuali decrescenti all'aumentare dell'importo complessivo del trattamento pensionistico, sino a escluderla per i trattamenti superiori a sei volte il minimo INPS. Il legislatore ha dunque destinato le limitate risorse finanziarie disponibili in via prioritaria alle categorie di pensionati con i trattamenti pensionistici più bassi. Nel valutare la compatibilità delle misure di adeguamento delle pensioni con i vincoli posti dalla finanza pubblica, questa Corte ha sostenuto che manovre correttive attuate dal Parlamento ben possono escludere da tale adeguamento le pensioni «di importo più elevato» (ordinanza n. 256 del 2001). Nel replicare, in più occasioni, una tale scelta, che privilegia i trattamenti pensionistici di modesto importo, il legislatore soddisfa un canone di non irragionevolezza che trova riscontro nei maggiori margini di resistenza delle pensioni di importo più alto rispetto agli effetti dell'inflazione. La stessa scelta è confermata con le disposizioni censurate». La Corte, nel dichiarare esente da censura l'operato del legislatore, ha concluso nel senso che: "In conclusione, nella costante interazione fra i principi costituzionali racchiusi negli articoli 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., si devono rinvenire i limiti alle misure di contenimento della spesa che, in mutevoli contesti economici, hanno inciso sui trattamenti pensionistici. L'individuazione di un equilibrio fra i valori coinvolti determina la non irragionevolezza delle disposizioni censurate".

Questo Giudice considera non accoglibile l'istanza di rinvio già concesso, lo si rammenta, in occasione della precedente udienza del 5 dicembre – atteso che la sentenza della Consulta risultava pubblicata da pochi giorni – visto il lasso di tempo intercorso e l'esiguo numero dei ricorrenti, ritenuto che la difesa abbia avuto congrui tempi per raccogliere il consenso alla prosecuzione o meno del giudizio da parte dei propri assistiti.

Alla luce di tali considerazioni e delle conclusioni che ne derivano, il ricorso, in quanto infondato, va rigettato nel merito.

Il conflitto interpretativo sulla normativa sottesa alla vicenda, tale da essere sfociato nel promovimento dell'azione di costituzionalità ad opera di numerose ordinanze di rimessione, induce a ritenere sussistenti fondati motivi per la compensazione delle spese legali (art. 31, comma III del Nuovo codice di Giustizia Contabile approvato con d. lgs. 26 agosto 2016, n. 174).

P.Q.M.

Tanto premesso la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione monocratica di Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

- rigetta il ricorso;
- compensa le spese legali, come da motivazione.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 6 febbraio 2018.

Il Giudice Unico

F.to Chiara Vetro

Depositata in Segreteria il 07/03/2018

Il Direttore di Segreteria

F.to Paola Altini

Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi del ricorrente.

Il Giudice Unico
F.to Chiara Vetro
Il Direttore di Segreteria

F.to Paola Altini

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

Depositato in Segreteria il 07/03/2018

Il Direttore di Segreteria

F.to Paola Altini